

Regolamento di disciplina

approvazione CdD 07/01/2026

ART. 1 PRINCIPI GENERALI (D.P.R. 235/2007; DPR 134/2025; DPR 135/2025 e nota MIM 63113 del 01/12/2025)

La scuola è comunità educante nella quale ogni studente è chiamato a sviluppare pienamente le proprie potenzialità, esercitando al contempo il rispetto verso gli altri, verso gli ambienti e verso le regole che rendono possibile una convivenza serena e costruttiva. Il clima scolastico si fonda sulla qualità delle relazioni, sull'ascolto reciproco, sulla collaborazione e sulla capacità di riconoscere il valore della diversità come risorsa.

Le regole condivise non rappresentano un limite alla libertà individuale, ma una condizione necessaria per garantire i diritti di tutti e creare un contesto favorevole agli apprendimenti. Quando tali regole vengono disattese, è compito della scuola intervenire con misure educative proporzionate e coerenti, orientate non alla punizione fine a sé stessa, ma alla responsabilizzazione dello studente e alla ricostruzione delle condizioni di fiducia, sicurezza e rispetto reciproco.

In quest'ottica, le sanzioni assumono natura formativa e rieducativa: rappresentano occasioni per comprendere il significato delle proprie azioni, assumere consapevolezza delle conseguenze e riparare eventuali danni arrecati alla comunità scolastica. La progressività delle misure e la loro coerenza con la gravità dei comportamenti permettono di coniugare tutela dei diritti, responsabilità personale e finalità educativa.

Il rispetto delle persone, la tutela della sicurezza e la salvaguardia delle strutture, costituiscono le premesse indispensabili della convivenza scolastica. In un'ottica di corresponsabilità tra docenti, alunni e famiglie viene sottoscritto all'inizio dell'anno scolastico il Patto educativo di corresponsabilità della scuola.

Il presente Regolamento di disciplina trova ispirazione nelle seguenti fonti normative:

D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti); D.P.R. 235/2007; D.P.R. 134/2025 e 135/2025 e nota MIM 63113 del 01/12/2025

ART. 2 MANCANZE DISCIPLINARI

Di seguito vengono individuati i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari delle studentesse e degli studenti:

- 1.** Mancanza di puntualità e discontinuità nella frequenza; uso non autorizzato dei dispositivi elettronici mobili e fissi, dei software, della rete e dell'AI;
- 2.** Comportamenti che compromettono l'igiene e la pulizia dei locali; uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e/o altre forme di dipendenza;
- 3.** Danneggiamento di strutture, attrezzature e beni della scuola;
- 4.** Inosservanza delle disposizioni di sicurezza e delle norme a tutela della salute; compromissione dell'incolumità delle persone;
- 5.** Comportamenti che creano danno morale e/o fisico a persone (bullismo-cyberbullismo)

6. Turbativa al corretto svolgimento delle attività educative e didattiche.

Le mancanze disciplinari vengono valutate in rapporto alla situazione personale dello studente, alla gravità delle azioni e delle loro conseguenze, alla loro eventuale reiterazione.

ART. 3 SANZIONI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di relazioni corrette; mirano al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica e per quanto possibile sono ispirate al criterio della riparazione del danno.

In conformità con la sopra richiamata normativa, secondo il principio della gradazione della sanzione, i provvedimenti disciplinari consistono in:

- a.** ammonimento verbale privato o in classe
- b.** ammonimento scritto
- c.** comunicazione alla famiglia
- d.** allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni
- e.** allontanamento dalle lezioni fra i tre e i quindici giorni
- f.** allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni

ART. 4 ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI

Le sanzioni di tipo **a** e **b** sono comminate dal singolo docente, quella di tipo **c** dal dirigente scolastico, **d** ed **e** dal Consiglio di classe che deve operare nella composizione allargata a tutte le sue componenti, **f** dal Consiglio d'Istituto .

a-b. Per l' ammonimento verbale privato o in classe e gli ammonimenti scritti (note disciplinari) la competenza ricade sui singoli docenti.

c. Per comportamenti che richiedano specifiche comunicazioni alle famiglie, la competenza ricade sul Dirigente Scolastico.

d. per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate.

e. per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni, il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco da predisporre da parte dell'Ufficio scolastico regionale (USR-ER). Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e

solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe; il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità;

Per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo, comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

f. per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

ART. 5 PROCEDIMENTO

Nei casi di ammonimento privato o in classe o di ammonimento scritto, la contestazione deve essere formulata all'istante o in tempi di poco successivi alla rilevazione del comportamento scorretto, così che l'allievo abbia la possibilità di dare giustificazioni e in modo che la contestazione possa avere effetto correttivo immediato.

Nel caso di ammonizione scritta il docente è tenuto a registrare anche le giustificazioni addotte dalla/dallo studentessa/studente.

La comunicazione alla famiglia viene fatta attraverso lettera scritta.

Nel caso in cui sia necessario irrogare una sanzione del tipo **d** o **e** il Dirigente Scolastico invierà la contestazione dell'addebito in forma scritta alla/allo studentessa/studente e, se questi è minorenni, alla famiglia.

Nel caso di sanzioni di tipo **f** la comunicazione della contestazione d'addebito viene sottoscritta dal Presidente del Consiglio d'Istituto.

La contestazione dell'addebito deve contenere anche l'invito a fornire all'organo collegiale competente giustificazioni scritte e/o a presentarsi personalmente davanti all'organo collegiale. La/Il studentessa/studente ha anche la facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli e di farsi difendere da altra persona di sua fiducia.

Le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento della/dello studentessa/studente

dalla comunità scolastica possono essere irrogate dall'organo competente soltanto previa accurata verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi che provino l'effettiva responsabilità disciplinare dell'alunno.

Si rammenta altresì che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 6 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari di qualsiasi tipo è ammesso ricorso in forma scritta, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad apposito organo di garanzia costituito da un docente, un rappresentante degli allievi ed un rappresentante dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto; detto organo è presieduto dal dirigente scolastico e si pronuncia entro dieci giorni.

La sanzione comunque potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Il Consiglio d'Istituto nella prima seduta di ogni anno provvederà a nominare i membri effettivi dell'organo di garanzia e i membri supplenti per i casi di incompatibilità.

Nel caso di sanzioni di tipo **a, b, c**, il ricorso potrà essere anche presentato, in forma scritta o solo in forma verbale, entro cinque giorni al Dirigente Scolastico, che, fatte le debite verifiche potrà, entro tre giorni, confermare o no la sanzione.

ART.7 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI

Si riporta di seguito in forma integrale quanto contenuto nella nota MIM 63113 del 01/12/2025, nelle more del recepimento degli elenchi delle strutture individuate da parte dell'USR-ER, funzionali alla piena attuazione del DPR 134/25:

- *le attività di cittadinanza attiva e solidale devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);*
- *le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);*
- *le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell'elenco su citato, che l'Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. (L'avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter));*
- *è compito dell'Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all'acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);*

- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);

- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.

Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).

ART.8 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

All'atto dell'iscrizione viene richiesta la sottoscrizione dell'allegato patto educativo di corresponsabilità, insieme di principi e di regole che ciascuno, per quanto di sua competenza, si impegna a rispettare al fine di raggiungere nel modo più completo possibile l'obiettivo formativo che caratterizza l'Istituto.